



COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
(Provincia di Trento)

ALLEGATO 2

**REGOLAMENTO
PER L'USO DI STEMMA E GONFALONE
DELLA COMUNITA', NONCHE' PER LA
CONCESSIONE DI PREMI DI
RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione assembleare n. 33 di data 17 dicembre 2012 modificato con deliberazione consiliare
n. 36 di data 27 dicembre 2017 e n. dd.

Art. 1
MATERIA DISCIPLINATA

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/, e dall'art. 5 dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone della Comunità.
2. Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio della Comunità, nonché la concessione di premi di rappresentanza.

Art. 2
STEMMA DELLA COMUNITÀ

1. Lo stemma della Comunità viene riprodotto:
 - a) nella carta d'ufficio;
 - b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione;
 - c) sugli atti, documenti, manifesti pubblici riguardanti manifestazioni/iniziative promosse direttamente, compartecipate o patrociniate dalla Comunità;
 - d) sugli atti deliberativi della Giunta e dell'Assemblea;
 - e) sulle targhe murali nelle sedi di uffici della Comunità o di proprietà della Comunità adibiti ad uso pubblico;
 - f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dall'Amministrazione per ragioni di rappresentanza;
 - g) su automezzi di proprietà della Comunità ed adibiti a servizi pubblici;
 - h) sul portale www.comunita.altavalsugana.tn.it;
 - i) su ogni altro atto, documento od oggetto su cui l'amministrazione intende riprodurre il suo stemma.

Art. 3
ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. La Comunità può disporre, con decreto del Presidente, la concessione in uso dello stemma ad enti, associazioni, comitati, singoli cittadini aventi sede nel territorio della Comunità od operanti nel territorio della Comunità che si rendano benemeriti nei confronti della collettività locale per opere, servizi o manifestazioni, e comunque che comportino lustro e prestigio per la comunità locale.
2. Rientrano fra questi enti, associazioni, comitati, singoli cittadini, tra l'altro:
 - a) le associazioni pro loco;
 - b) il corpo volontario dei vigili del fuoco;
 - c) le associazioni a carattere culturale, socio-umanitario, ricreativo e sportivo;
 - d) enti, istituti, associazioni o società a carattere cooperativo;
 - e) altri enti o associazioni o singoli cittadini ritenuti meritevoli operanti nel territorio della Comunità.

Art. 4
AZIENDE SPECIALI

1. Lo stemma della Comunità è concesso in uso, con il provvedimento di istituzione, alle aziende speciali che si dovessero costituire da parte della Comunità o a quelle in forma consorziale con la partecipazione della Comunità, in base a quanto previsto dalla relativa convenzione con gli altri enti interessati.

Art. 5
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA

1. Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma della Comunità deve presentare istanza scritta alla Comunità accompagnata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 3.
2. Spetta al Presidente, sentiti i componenti del Comitato esecutivo interessati, valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento e adottare il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3 per la concessione in uso, o il diniego, dello stemma.
3. Sia il provvedimento di concessione che quello con il quale la concessione medesima viene eventualmente negata, debbono essere opportunamente motivati.
4. Ai beneficiari di contributo a' sensi del vigente *"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari"*, non si applicano i commi precedenti in quanto a' sensi dell'art. 15 di tale regolamento i beneficiari di contributo sono obbligati (ed automaticamente autorizzati) ad utilizzare anche lo stemma della Comunità al fine di far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano il pubblico annuncio e/o la promozione delle manifestazioni e/o iniziative per le quali hanno ricevuto il contributo della Comunità, che le stesse vengono realizzate con il concorso finanziario della stessa.

Art. 6
CONCESSIONE IN USO

1. Il provvedimento di concessione può dettare disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, istituto, associazione, società concessionaria o singolo cittadino, anche in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 2.

Art. 7
MODALITÀ D'USO

1. Lo stemma della Comunità potrà essere utilizzato dall'ente, associazione, istituto, società o singolo cittadino che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale della Comunità, come previsto dall'articolo 6 del Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/, e dall'art. 5 dello Statuto della Comunità.

Art. 8
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Presidente revoca, con espressa motivazione, il provvedimento di concessione.

Art. 9
GONFALONE DELLA COMUNITÀ - USO

1. Il gonfalone della Comunità potrà essere esposto, accompagnato sempre dalla bandiera nazionale al posto d'onore, all'esterno della sede della Comunità, nelle seguenti circostanze:
 - a) nelle ricorrenze previste dagli artt. 3 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
 - b) nelle circostanze indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del II comma art. 4 della legge 24.12.1925, n. 2264, di conversione del R.D.L. 24.9.1923 n. 2072;
 - c) nei giorni di riunione del Consiglio.
2. Il gonfalone della Comunità può essere presente solo a manifestazioni o ceremonie di particolare solennità di carattere nazionale, regionale o provinciale ed a manifestazioni sovracomunali/comunali di notevole rilevanza.
3. In occasione di tali ceremonie o manifestazioni e salva la precedenza per la bandiera nazionale e del gonfalone della Regione Trentino - Alto Adige e di quello della Provincia Autonoma di Trento, il gonfalone della Comunità avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni/vessilli degli enti locali e delle associazioni della Regione, tranne quelli insigniti di medaglia d'oro.
4. E' consentito per le festività o manifestazioni di interesse locale l'uso del gonfalone senza la bandiera nazionale, escludendosi comunque le manifestazioni politiche di parte, nell'intento di valorizzare o solennizzare le manifestazioni stesse; il Presidente è autorizzato ad inviare il gonfalone della Comunità alle pubbliche manifestazioni di altre comunità locali in segno di adesione della Comunità Alta Valsugana e Bersntol alle manifestazioni stesse.

Art. 10
PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. Il Presidente può disporre, con proprio decreto, l'acquisto di premi di rappresentanza da concedere ad enti, associazioni, comitati, singoli cittadini aventi sede nel territorio della Comunità od operanti nel territorio della Comunità che si rendano benemeriti nei confronti della collettività locale per opere, servizi o manifestazioni, e comunque che comportino lustro e prestigio per la comunità locale.
2. Rientrano fra questi enti, associazioni, comitati, singoli cittadini, tra l'altro:
 - a) le associazioni pro loco;
 - b) il corpo volontario dei vigili del fuoco;
 - c) le associazioni a carattere culturale, socio-umanitario, ricreativo e sportivo;
 - d) enti, istituti, associazioni o società a carattere cooperativo;
 - e) altri enti o associazioni o singoli cittadini ritenuti meritevoli operanti nel territorio della Comunità.
3. Il Presidente, su proposta dei componenti del Comitato esecutivo interessati, valuta la sussistenza o meno dei requisiti di cui sopra al fine di adottare il provvedimento per l'eventuale acquisto e contestuale concessione di premi di rappresentanza, anche in presenza di istanza scritta alla Comunità volta a richiedere premi di rappresentanza.
4. La concessione di premi di rappresentanza costituiti da libri, medaglie, coppe/piatti, foto-riproduzioni, diplomi o altri oggetti simbolici di modico valore già acquistati dal Comitato esecutivo e/o dal Presidente in quantitativi multipli per essere destinati a futuri premi di rappresentanza, è invece disposta con nota dal Responsabile di servizio competente, su proposta scritta del Presidente o del componente del

Comitato esecutivo interessato che valuta la sussistenza o meno dei requisiti per la concessione, anche in presenza di istanza scritta alla Comunità volta a richiedere premi di rappresentanza.

5. Il Responsabile di servizio competente comunica al Comitato esecutivo, una volta all'anno, l'elenco dei soggetti ai quali sono stati concessi premi di rappresentanza, unitamente all'elenco dei premi stessi.

Art. 11

USO IMPROPRI O ABUSIVO DI STEMMA E GONFALONE

1. L'Amministrazione si tutelerà con ogni mezzo idoneo per l'uso improprio o abusivo dello stemma e del gonfalone.

Art. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni e relativo regolamento di esecuzione, nonché le particolari disposizioni contenute nella circolare 26 dicembre 1950, n. 92019/12840-16 del Presidente del Consiglio dei Ministri e nella circolare del Ministero dell'Interno, n. 15900/1/bis/75 del 27 maggio 1980 e loro successive modifiche/integrazioni.

SOMMARIO

Art. 1 - Materia disciplinata	pag. 2
Art. 2 - Stemma della Comunità	pag. 2
Art. 3 - Enti ed associazioni	pag. 2
Art. 4 - Aziende speciali	pag. 3
Art. 5 - Modalità per la concessione in uso dello stemma	pag. 3
Art. 6 - Concessione in uso	pag. 3
Art. 7 - Modalità d'uso	pag. 3
Art. 8 - Revoca della concessione	pag. 3
Art. 9 - Gonfalone della Comunità - Uso	pag. 4
Art. 10 - Premi di rappresentanza	pag. 4
Art. 11 - Uso improprio o abusivo di stemma e gonfalone	pag. 5
Art. 12 - Rinvio	pag. 5